



CONFINDUSTRIA ENERGIA

# La Settimana Parlamentare

n. 34/2015

Roma, 20 novembre 2015

## Indice

<b>SENATO.....</b>	<b>3</b>
DDL STABILITA' 2016.....	3
DDL CONCORRENZA.....	4
<b>CAMERA.....</b>	<b>6</b>
DDL COLLEGATO AMBIENTALE.....	6
SCHEMA D.LGS REVERSE CHARGE.....	8
PROPOSTA DIRETTIVA RIDUZIONE EMISSIONI GAS SERRA .....	10
DDL DELEGA APPALTI E CONCESSIONI .....	11

## SENATO

### DDL STABILITA' 2016 (AS. 2111)

Giovedì, 19 novembre, la Ministra per i rapporti con il Parlamento, Maria Elena Boschi, ha posto in Aula la questione di fiducia sul maxiemendamento 1.9000 interamente sostitutivo degli articoli del disegno di legge recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016) (AS. 2111-A).

Su proposta della Commissione Bilancio è stato stralciato il comma 466 del maxiemendamento recante interventi di sistemazione idraulica dei corsi d'acqua soggetti a fenomeni di esondazione e alluvione, in quanto le risorse sono già state utilizzate.

La chiama dei senatori avrà luogo alle ore 12:00 circa, di venerdì, 20 novembre.

La seduta sarà successivamente sospesa per consentire al Governo di presentare la Nota di variazioni al bilancio che, non appena trasmessa, sarà immediatamente deferita alla Commissione Bilancio. L'Aula procederà quindi al voto della Nota di variazioni e alla votazione finale del ddl di bilancio (AS. 2112-A).

Tra le modifiche approvate in Commissione Bilancio si segnala la 41.0.2000 Relatrici (ex 41.9) – sul completamento della realizzazione delle infrastrutture di interconnessione con l'estero nella forma di *interconnector* (TERNA e AEEGSI). Tale modifica è stata recepita dal maxiemendamento presentato dal Governo all'art.1 commi 484 – 489.

Gli altri emendamenti approvati dalla Commissione Bilancio riguardano il cosiddetto pacchetto casa: fissato un tetto alle aliquote di Imu e Tasi sulle abitazioni affittate a canone concordato; estese le esenzioni per le abitazioni non di lusso date in comodato registrato ai figli (a condizione che la casa sia stata usata come abitazione principale nel 2015); previsto un bonus per l'acquisto di mobili per le giovani coppie. La Commissione, inoltre, ha stanziato fondi per le scuole paritarie, previsto agevolazioni fiscali per gli studenti di ErasmusPlus e incentivi per il rientro dei cervelli. Altri interventi riguardano il ripristino del regime fiscale agevolato per piccoli agricoltori, il rifinanziamento della cassa integrazione per la pesca, l'istituzione di un fondo per le imprese vittime del fallimento di altre imprese, la contabilizzazione dei debiti pregressi delle Regioni, la rateizzazione in dieci anni del canone Rai e l'ampliamento della platea dei pensionati esentati, la riduzione del tetto all'uso del contante per i trasferimenti all'estero, il rifinanziamento del voucher

per le baby-sitter, il finanziamento del fondo per l'acquisto di farmaci innovativi, la riduzione da 100 a 60 milioni del taglio ai Caf, il congedo di due giorni per i padri, la riduzione dell'Iva per le cooperative sociali, lo stanziamento per i parchi nazionali.

La Commissione bilancio non è riuscita a intervenire su tre temi che saranno presumibilmente affrontati alla Camera: il pacchetto per il Sud (maggiore decontribuzione per i neoassunti e credito d'imposta per gli investimenti), le pensioni, la finanza locale.

Il testo del maxiemendamento presentato dal Governo è consultabile al seguente [link](#).

### **DDL CONCORRENZA (AS. 2085)**

---

La Commissione Industria nell'ambito dell'esame del disegno di legge recante Legge annuale per il mercato e la concorrenza (AS. 2085, approvato dalla Camera) (collegato alla manovra di finanza pubblica), ha audito i rappresentanti di: Consiglio nazionale degli attuari, della Confederazione italiana libere professioni (Confprofessioni), dell'Associazione delle organizzazioni di ingegneria, di architettura e di consulenza tecnico-economica (OICE), del Consorzio nazionale imballaggi (CONAI), del Consorzio per il riciclo del PET (Co.Ri.PET), del Consiglio nazionale dottori commercialisti ed esperti contabili, di Booking, dell'Associazione nazionale tributaristi (L.A.P.E.T.), dell'Associazione nazionale dentisti italiani (ANDI), Federdistribuzione, ANCC-Coop e ANCD Conad, Consiglio Nazionale Forense, di ASSILEA (Associazione italiana leasing), della Rete delle professioni tecniche, di Assofin (Associazione italiana del credito al consumo e immobiliare), di FIAIP (Federazione italiana agenti immobiliari professionali), di FNPI (Federazione nazionale parafarmacie italiane), CIPAG (Cassa italiana di previdenza e assistenza dei geometri liberi professionisti), di UNAPPA (Unione nazionale professionisti partecipe amministrative), di Federalberghi e dell'Associazione nazionale forense.

Tra le disposizioni di possibile interesse si segnalano:

- Articolo 26 - Cessazione della disciplina transitoria dei prezzi del gas per i clienti domestici;
- Articolo 27 - Cessazione della disciplina transitoria dei prezzi dell'energia elettrica;
- Articolo 28 - Confrontabilità delle offerte;
- Articolo 29 - Promozione delle offerte commerciali di energia elettrica e gas a favore di gruppi di acquisto;
- Articolo 30 - Verifica delle condizioni per la piena liberalizzazione dei mercati di vendita al dettaglio;

- Articolo 31 - Comunicazioni obbligatorie dell'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico;
- Articolo 32 - Misure per garantire l'informazione dei consumatori;
- Articolo 33 - Riforma del bonus elettrico e gas;
- Articolo 34 - Misure per la trasparenza del mercato dell'energia elettrica e del gas;
- Articolo 35 - Concorrenza nella distribuzione dei carburanti per autotrazione;
- Articolo 36 - Razionalizzazione della rete di distribuzione dei carburanti.

## CAMERA

### DDL COLLEGATO AMBIENTALE ([AC 2093-B](#))

La Commissione Ambiente ha proseguito l'esame del disegno di legge recante disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di *green economy* e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali (AC. 2093-B, approvato dalla Camera e modificato dal Senato) (collegato alla legge di stabilità 2014).

Il termine per la presentazione degli emendamenti è scaduto giovedì, 19 novembre. Allo scadere del termine sono stati presentati **circa 100 emendamenti** (il fascicolo non è ancora disponibile).

Il Presidente, Ermete Realacci (PD), ha ribadito l'opportunità di approvare il provvedimento nel medesimo testo trasmesso dal Senato in modo che possa entrare immediatamente in vigore e di presentare eventualmente ordini del giorno sugli aspetti che si ritengono meritevoli di maggiore approfondimento.

A tale proposito ha invitato i colleghi a riflettere sulla possibilità di presentare un unico ordine del giorno, condiviso da tutte le forze politiche, nel quale vengano specificati i temi sui quali si reputa opportuna una maggiore riflessione.

Il relatore Alessandro Bratti (PD), condividendo l'opportunità di non modificare il provvedimento, si è soffermato su alcuni aspetti, che a suo giudizio andrebbero approfonditi e che potrebbero essere oggetto di ordini del giorno da presentare in Assemblea:

- la previsione di risorse finanziarie da destinare al *car sharing*, prevista dall'articolo 5;
- il procedimento previsto dall'articolo 9 per la **predisposizione di una valutazione di impatto sanitario (VIS)**;
- il trattamento del rifiuto tramite compostaggio aerobico, di cui all'articolo 37, in particolare riguardo alle agevolazioni tariffarie previste per le attività agricole e vivaistiche;
- l'utilizzazione agronomica dei gessi di defecazione e del carbonato di calcio di defecazione, di cui all'articolo 26;
- la miscelazione dei rifiuti di cui all'articolo 49;
- le competenze attribuite all'ISPRA in relazione al procedimento di cui all'articolo 51 (*Norme in materia di Autorità di bacino*).

Tra le disposizioni di possibile interesse si segnalano:

- Articolo 1- *Misure per la sensibilizzazione dei proprietari dei carichi inquinanti trasportati via mare;*
- Articolo 2- *Destinazione dell'incremento dell'aliquota di prodotto per la concessione di coltivazione di idrocarburi;*
- Articolo 4- *Modifiche alla disciplina dell'ENEA;*
- Articolo 6- *Disposizioni in materia di aree marine protette;*
- Articolo 8- *Norme di semplificazione in materia di valutazioni di impatto ambientale incidenti su attività di scarico a mare di acque e di materiale di escavo di fondali marini e di loro movimentazione;*
- Articolo 9- *Valutazione di impatto sanitario per i progetti riguardanti le centrali termiche e altri impianti di combustione con potenza termica superiore a 300 MW, nonché impianti di raffinazione, gassificazione e liquefazione;*
- Articolo 10- *Destinazione dei proventi delle aste del sistema europeo per lo scambio di quote di emissione di gas serra;*
- Articolo 12- *Sistemi di autoproduzione di energia elettrica con ciclo ORC;*
- Articolo 13- *Sottoprodotti utilizzabili negli impianti a biomasse e biogas;*
- Articolo 14- *Attraversamento di beni demaniali da parte di opere della rete di trasmissione nazionale;*
- *Articolo 15- Interpretazione autentica su fruizione di incentivi da fonti rinnovabili;*
- Articolo 18- *Applicazione di criteri ambientali minimi negli appalti pubblici per le forniture e negli affidamenti di servizi;*
- Articolo 29- *Attività di vigilanza sulla gestione dei rifiuti;*
- Articolo 31- *Introduzione dell'articolo 306-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in materia di risarcimento del danno e ripristino ambientale dei siti di interesse nazionale;*
- Articolo 43- *Disposizioni per la piena attuazione delle direttive dell'Unione europea in materia di rifiuti elettrici ed elettronici e di rifiuti di pile e accumulatori;*
- Articolo 49- *Miscelazione dei rifiuti;*
- Articolo 50- *Utilizzo dei solfati di calcio nell'attività di recupero ambientale;*
- Articolo 51- *Norme in materia di Autorità di bacino;*
- Articolo 53- *Materiali litoidi;*
- Articolo 58- *Fondo di garanzia delle opere idriche;*

- Articolo 60- *Registri di carico e scarico per rifiuti derivanti dalla manutenzione delle reti del servizio idrico integrato;*
- Articolo 61- *Disposizioni in materia di morosità nel servizio idrico integrato;*
- Articolo 70- *Delega al Governo per l'introduzione di sistemi di remunerazione dei servizi ecosistemici e ambientali;*
- Articolo 71- *Oil free zone;*
- Articolo 73- *Disposizioni in materia di impianti termici civili alimentati da gas combustibili;*
- Articolo 76- *Proroga del termine per l'esercizio della delega in materia di inquinamento acustico;*
- Articolo 78- *Disciplina in materia di dragaggi.*

#### **SCHEMA D.LGS REVERSE CHARGE** ([Atto n. 226](#))

La Commissione Finanze ha iniziato l'esame, in sede consultiva, dello schema di decreto legislativo recante recepimento delle direttive 2013/42/UE e 2013/43/UE che istituiscono un meccanismo di reazione rapida contro le frodi in materia di IVA e prevedono l'applicazione facoltativa e temporanea del meccanismo dell'inversione contabile a determinate operazioni a rischio di frodi (Atto n. 226).

Il relatore, Marco Di Maio (PD), ha ricordato che il *reverse charge* o inversione contabile costituisce un particolare meccanismo di applicazione dell'IVA, finalizzato a combattere le frodi IVA, in forza del quale una serie di obblighi relativi alle modalità con cui viene assolta l'IVA sono trasferiti dal cedente di beni e servizi (*come previsto dalla disciplina IVA ordinaria*) all'acquirente di tali beni o servizi. In tal modo, l'acquirente risulta allo stesso tempo creditore e debitore del tributo, con obbligo di registrare la fattura sia nel registro degli acquisti sia in quello delle fatture. Per quanto riguarda le direttive oggetto di recepimento il relatore ha ricordato che la direttiva 2013/42/UE, introducendo l'articolo 199-*ter* nella disciplina comunitaria sull'IVA contenuta nella direttiva 2006/112/CE, prevede un nuovo meccanismo di reazione rapida (*Quick Reaction Mechanism – QRM*), che permette agli Stati membri di applicare temporaneamente il meccanismo dell'inversione contabile per un breve periodo a determinate cessioni di beni o prestazioni di servizi. In casi di particolare urgenza e al fine di combattere la frode improvvisa e massiccia che potrebbe condurre a perdite finanziarie gravi e irreparabili, uno Stato membro può applicare, per una durata



non superiore a nove mesi, il meccanismo dell'inversione contabile in deroga all'articolo 193 della citata direttiva 2006/112/CE.

In particolare, la direttiva 2013/43/UE aggiunge nuovi beni e servizi all'elenco prestabilito di beni e servizi ai quali può essere applicata l'inversione contabile, in particolare in alcuni settori nei quali si sono registrati significativi fenomeni di frode. A tal fine la direttiva modifica l'articolo 199-bis, primo paragrafo, della direttiva 2006/112/CE, allargando l'ambito applicativo del meccanismo di *reverse charge*, fino al 31 dicembre 2018 e per un periodo minimo di due anni.

In particolare tale meccanismo potrà applicarsi anche:

**alle cessioni di gas e di energia elettrica a un soggetto passivo-rivenditore;**

**alle cessioni di certificati relativi a gas ed energia elettrica.**

Il relatore ha ricordato che il sistema del *reverse charge* è già applicabile nell'ordinamento italiano in una serie di ipotesi specifiche. L'ultimo intervento legislativo in tale settore è stato operato con l'articolo 1, commi da 629 a 632, della legge di stabilità 2015, il quale, integrando l'articolo 17 del DPR 633/1972, ha incrementato il numero delle ipotesi di applicazione del meccanismo di inversione contabile, estendendolo al **settore** edile ed **energetico**, alla grande distribuzione alimentare ed alle operazioni relativi ai *pallet*.

Il comma 631 della legge di stabilità 2015, prevede che le nuove ipotesi di *reverse charge* riferibili al settore edilizio, alle **cessioni di energia** e alla grande distribuzione si applicano **per un periodo di quattro anni**.

Lo schema di decreto si compone di tre articoli ed è stato predisposto in attuazione della delega contenuta nella legge di delegazione europea 2013 relativa al secondo semestre (legge 154/2014).

L'**articolo 1** apporta alcune modifiche all'articolo 17 del DPR 633/1973. In particolare la lettera *a*) modifica la rubrica dell'articolo, sostituendo la vigente rubrica «Soggetti passivi» con quella «Debitore di imposta», in quanto la disciplina contenuta è volta ad individuare più precisamente il soggetto passivo in capo al quale sorge il debito d'imposta. La lettera *b*), modificando la lettera *b*) dell'articolo 17, sesto comma, elimina dall'ambito applicativo dell'inversione contabile le cessioni dei componenti ed accessori dei telefoni cellulari, in quanto l'estensione a tale tipo di cessione non è stata concessa dagli organismi europei. La lettera *c*), sostituendo la lettera *c*) dell'articolo 17, comma 6, prevede che il regime dell'inversione contabile si applica anche alle cessioni di *console* da gioco, *tablet PC* e *laptop*, nonché di dispositivi a circuito integrato quali microprocessori e unità centrali di elaborazione ceduti prima della loro installazione in prodotti destinati al consumatore finale. La lettera *d*) abroga

le lettere *d*) e *d-quinquies*) dell'articolo 17, comma 6, le quali prevedono che il meccanismo dell'inversione contabile si applichi anche alle cessioni di materiali e prodotti lapidei (lettera *d*) ed alle cessioni effettuate nei confronti della grande distribuzione commerciale (lettera *d-quinquies*). La lettera *e*) aggiorna la norma che attribuisce al Ministro dell'economia e delle finanze il potere di individuare, con propri decreti di natura non regolamentare, ulteriori operazioni da assoggettare al regime dell'inversione contabile, includendovi le nuove ipotesi previste dagli articoli 199 e 199-*bis* della direttiva 2006/112/CE. **La lettera f) stabilisce la scadenza del 31 dicembre 2018** per l'applicazione dell'inversione contabile alle fattispecie recate dall'articolo 17, comma 6, lettere *b*), *c*), *d-bis*), *d-ter*) e *d-quater*) riguardanti le operazioni relative a: telefoni cellulari; *console*, *tablet*, *laptop*, *microchip*; **quote di emissione di gas-serra; trasferimenti di altre unità che possono essere utilizzate dai gestori e di certificati relativi al gas e all'energia elettrica; cessioni di gas e di energia elettrica a un soggetto passivo-rivenditore.** Con la stessa lettera *f*) viene inoltre inserito nell'articolo 17 del DPR 633/1972 un ultimo comma, con il quale si prevedono alcuni obblighi informativi concernenti i dati necessari per le richieste di rilascio di misure speciali di deroga in materia di *reverse charge*, anche in applicazione del meccanismo di reazione rapida.

L'**articolo 2** reca la disciplina transitoria, prevedendo che la decorrenza del regime dell'inversione contabile per le cessioni di *console* da gioco, *tablet* PC, *laptop* e *microchip*, sia fissata nel sessantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del decreto legislativo.

L'**articolo 3** regola l'entrata in vigore del provvedimento.

**PROPOSTA DIRETTIVA RIDUZIONE EMISSIONI GAS SERRA** (COM(2015)337 final e allegati)

Le Commissioni riunite Ambiente e Attività produttive hanno iniziato l'esame, in sede consultiva della proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2003/87/CE per sostenere una riduzione delle emissioni più efficace sotto il profilo dei costi e promuovere investimenti a favore di basse emissioni di carbonio (COM(2015)337 final e allegati).

L'esame del provvedimento era iniziato il 28 ottobre scorso nella sola Commissione Ambiente con l'intervento introduttivo del Presidente Ermete Realacci (PD). L'*iter* è stato poi sospeso in quanto gli uffici di presidenza delle Commissioni VIII e X hanno convenuto all'unanimità sull'opportunità di chiedere alla Presidenza della Camera di esaminare in comune il testo normativo, modificandone

conseguentemente l'assegnazione. La richiesta di diversa assegnazione è stata motivata dal fatto che la proposta di direttiva risulta inserita all'interno della cornice della comunicazione che delinea una «Strategia quadro per un'Unione dell'energia resiliente, corredata da una politica lungimirante in materia di cambiamenti climatici» (COM(2015) 80) esaminata congiuntamente dalle Commissioni VIII e X nell'ambito delle comunicazioni sul «Pacchetto Unione dell'energia», sulle quali le medesime Commissioni hanno approvato l'8 luglio scorso un documento finale.

Il relatore, Lorenzo Becattini (PD), dopo aver auspicato che il Governo possa dare il proprio autorevole contributo per la modifica della proposta di direttiva ha proposto lo svolgimento di un **ciclo di audizioni** che consentano di approfondire attentamente le tematiche trattate nel provvedimento in esame.

#### **DDL DELEGA APPALTI E CONCESSIONI (AC 3194-A)**

Con 343 voti favorevoli, 78 contrari e 25 astenuti, l'Aula ha approvato, in seconda lettura, il disegno di legge recante deleghe al Governo per l'attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture (AC. 3194-A, approvato dal Senato).

Il provvedimento verrà ora inviato al Senato per la terza lettura.

L'Aula ha apportato diverse modifiche all'articolo unico del provvedimento, tra cui:

- la facoltà del Governo di adottare, entro il 18 aprile 2016, in luogo del «decreto di recepimento delle direttive» e del «decreto di riordino», un unico decreto legislativo secondo le particolari procedure di cui al comma 10-bis;
- la sostituzione del principio direttivo di cui alla lettera c) relativo alla previsione di specifiche tecniche nei criteri di aggiudicazione di un appalto, nelle condizioni di esecuzione del medesimo nonché nei criteri per la scelta delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione tali da assicurare l'accessibilità da parte delle persone con disabilità;
- la modifica del principio di delega di cui alla lettera m) relativo alla previsione di una specifica disciplina per i contratti segretati o che esigono particolari misure di sicurezza. La modifica prevede la sottoposizione di tali affidamenti al controllo della Corte dei conti e

- l'affidamento del controllo preventivo ad un ufficio della Corte organizzato in modo da assicurare la tutela delle esigenze di riservatezza;
- l'integrazione della lettera s) prevedendo la definizione di indirizzi generali da parte del MIT, d'intesa con l'ANAC, al fine di garantire adeguati livelli di trasparenza e di conoscibilità attraverso la pubblicazione su un'unica piattaforma digitale presso l'ANAC di tutti i bandi di gara;
  - la modifica del principio direttivo di cui alla lettera ff) sull'utilizzo, per l'aggiudicazione degli appalti pubblici e dei contratti di concessione, del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa prevedendo un approccio costo/efficacia, quale il costo del ciclo di vita e includendo il «miglior rapporto qualità/prezzo» valutato con criteri oggettivi sulla base degli aspetti qualitativi, ambientali e/o sociali connessi all'oggetto dell'appalto pubblico o del contratto di concessione. È stata inoltre inserita la previsione della regolazione espressa dei criteri, delle caratteristiche tecniche e prestazionali e delle soglie di importo entro le quali le stazioni appaltanti ricorrono al solo criterio di aggiudicazione del prezzo o del costo, inteso come criterio del prezzo più basso o del massimo ribasso d'asta, nonché l'indicazione delle modalità di individuazione e valutazione delle offerte anomale, che rendano non predeterminabili i parametri di riferimento per il calcolo dell'offerta anomala, con particolare riguardo ad appalti di valore inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria;
  - la modifica del principio di direttivo di cui alla lettera oo) relativo alla valorizzazione della fase progettuale negli appalti pubblici e nei contratti di concessione di lavori, prevedendo che si tenga conto in particolare del contenuto innovativo o tecnologico delle opere oggetto dell'appalto o della concessione in rapporto al valore complessivo dei lavori e prevedendo di norma la messa a gara del progetto esecutivo. Prevede inoltre l'esclusione dell'affidamento dei lavori sulla base della sola progettazione di livello preliminare, nonché, con riferimento all'affidamento dei servizi di ingegneria e architettura e di tutti i servizi di natura tecnica, del ricorso al solo criterio di aggiudicazione del prezzo o del costo, inteso come criterio del prezzo più basso o del massimo ribasso d'asta;
  - un nuovo principio di delega (lettera oo-bis) che prevede, con riferimento alle gare pubbliche per l'acquisto di beni, specifiche tecniche relative alle gare da espletarsi, soprattutto in relazione a beni e strumenti informatici e componenti tecnologici, che garantiscano parità di accesso agli operatori e non costituiscano ostacolo alla piena attuazione del principio di concorrenza;

- un nuovo principio di delega (lettera tt-bis)) che prevede la disciplina del procedimento per la decadenza e sospensione delle attestazioni secondo alcuni principi e criteri direttivi;
- la modifica del principio direttivo di cui alla lettera vv) relativo alla razionalizzazione dei metodi di risoluzione delle controversie alternativi al rimedio giurisdizionale, anche in materia di esecuzione del contratto, prevedendo che sia disciplinato il ricorso alle procedure arbitrali al fine di escludere il ricorso a procedure diverse da quelle amministrative, garantire la trasparenza, la celerità e l'economicità e assicurare il possesso dei requisiti di integrità, imparzialità e responsabilità degli arbitri e degli eventuali ausiliari;
- un nuovo principio di delega (lettera vv-bis) relativo alla revisione e razionalizzazione del rito abbreviato per alcuni giudizi contenuti nel codice del processo amministrativo (provvedimenti concernenti procedure di affidamento di pubblici lavori, servizi e forniture; provvedimenti adottati dalle Autorità amministrative indipendenti; provvedimenti relativi alle procedure di privatizzazione o di dismissione di imprese o beni pubblici, nonché quelli relativi alla costituzione, modificazione o soppressione di società, aziende e istituzioni da parte degli enti locali; provvedimenti adottati nell'esercizio dei poteri speciali nei settori della difesa e della sicurezza nazionale e nei settori dell'energia, dei trasporti e delle comunicazioni; provvedimenti di scioglimento degli organi di governo degli enti locali e quelli connessi, che riguardano la loro formazione e il loro funzionamento; provvedimenti relativi alle procedure di occupazione e di espropriazione delle aree destinate all'esecuzione di opere pubbliche o di pubblica utilità e i provvedimenti di espropriazione delle invenzioni adottati ai sensi del codice della proprietà industriale; ordinanze adottate in tutte le situazioni di emergenza e i consequenziali provvedimenti commissariali; controversie comunque attinenti alle procedure e ai provvedimenti della pubblica amministrazione in materia di impianti di generazione di energia elettrica, comprese quelle concernenti la produzione di energia elettrica da fonte nucleare, i rigassificatori, i gasdotti di importazione, le centrali termoelettriche di potenza termica superiore a 400 MW nonché quelle relative ad infrastrutture di trasporto ricomprese o da ricomprendere nella rete di trasmissione nazionale o rete nazionale di gasdotti; provvedimenti dell'Agenzia nazionale per la regolazione e la vigilanza in materia di acqua);
- la soppressione del principio di delega di cui alla lettera aaa) relativo alla introduzione di disposizioni volte a stabilire che il presidente dell'ANAC, in determinati casi, prescriva alla

stazione appaltante di valutare se sussistono le condizioni per procedere in autotutela per la gara, fissando un tempo definito per la decisione;

- una integrazione al principio di delega di cui alla lettera fff) volta a prevedere criteri per la promozione di concessioni relative agli approvvigionamenti industriali in autoconsumo elettrico da fonti rinnovabili nel rispetto del diritto dell'Unione europea;
- una modifica al principio di delega di cui alla lettera ggg) sull'obbligo per i soggetti pubblici e privati, titolari di concessioni di lavori o di servizi pubblici già esistenti o di nuova aggiudicazione, di affidare una quota pari all'80% dei contratti di lavori, servizi e forniture relativi alle concessioni di importo superiore a 150.000 euro mediante procedura ad evidenza pubblica, stabilendo che la restante parte possa essere realizzata da società in house per i soggetti pubblici ovvero da società direttamente o indirettamente controllate o collegate per i soggetti privati;
- una integrazione al principio di delega di cui alla lettera ooo) relativo all'introduzione di forme di dibattito pubblico delle comunità locali dei territori interessati dalla realizzazione di grandi progetti infrastrutturali aventi impatto sull'ambiente, la città o sull'assetto del territorio, prevedendo che le osservazioni elaborate in sede di consultazione pubblica entrano nella valutazione in sede di predisposizione del progetto definitivo;
- una modifica al principio di delega di cui alla lettera ppp) relativa al subappalto, volta a prevedere l'obbligo per la stazione appaltante di procedere al pagamento diretto dei subappaltatori in caso di inadempimento da parte dell'appaltatore o anche su richiesta del subappaltatore e se la natura del contratto lo consente, per i servizi, le forniture o i lavori forniti ove il subappaltatore sia una microimpresa o una piccola impresa;
- alcune modifiche al comma 3 relativo alle procedure di adozione dei decreti legislativi attuativi;
- la modifica del comma 9 relativo al caso di successione di imprese nel contratto di appalto per attività di call center. Il rapporto di lavoro continua con l'appaltatore subentrante, secondo le modalità e le condizioni previste dai contratti collettivi nazionali di lavoro. In assenza di specifica disciplina nazionale collettiva, il Ministero del lavoro, con proprio decreto adottato sentite le organizzazioni datoriali e sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale, definisce i criteri generali per l'attuazione del comma. Le amministrazioni pubbliche e le imprese pubbliche o private che intendono stipulare un contratto di appalto per servizi di call center devono darne comunicazione preventiva alle

- rappresentanze sindacali aziendali e alle strutture territoriali delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale;
- la modifica del comma 10 relativo alle disposizioni transitorie;
  - il comma 10-bis che elenca le particolari procedure per l'adozione da parte del Governo di un unico decreto legislativo attuativo.